




Informazione sulla conclusione del secondo periodo d'impegno (2013–2024)

Situazione attuale (gennaio 2025): ai gestori di impianti con un impegno di riduzione esistente per il 2013–2021 era stata data la possibilità di estenderlo fino alla fine del 2024.

Per tutti i gestori con un impegno di riduzione esteso, l'esenzione dalla tassa sul CO₂ è terminata il 31 dicembre 2024. L'impegno di riduzione si considera adempiuto se il gestore ha raggiunto l'obiettivo di emissione o l'obiettivo basato sui provvedimenti. Per la valutazione non è rilevante il singolo anno, bensì l'intero periodo fino al 2024 per il quale è stata chiesta l'esenzione dalla tassa.

Il grafico seguente ha lo scopo di mostrare ai gestori lo stato del rispettivo impegno di riduzione alla fine del periodo d'impegno 2024. Il numero tra parentesi si riferisce al punto della presente scheda informativa.



1 Obiettivo di emissione: impegno di riduzione adempiuto con provvedimenti propri

La somma delle emissioni effettive di CO₂ negli anni dell'impegno di riduzione è inferiore o uguale all'obiettivo convenuto: l'impegno di riduzione è rispettato e completato.

2 Obiettivo basato sui provvedimenti: impegno di riduzione adempiuto con provvedimenti propri

Gli effetti cumulati dei provvedimenti realizzati sono superiori o uguali all'obiettivo di risparmio cumulato degli anni dell'impegno di riduzione: l'impegno di riduzione è rispettato e completato.

3 Impegno di riduzione adempiuto con il computo di crediti e certificati / diritti di emissione

La somma delle emissioni effettive di CO₂ degli anni del periodo d'impegno è superiore all'obiettivo convenuto oppure gli effetti cumulati dei provvedimenti realizzati sono inferiori all'obiettivo di risparmio cumulato degli anni dell'impegno di riduzione. L'impegno di riduzione può tuttavia essere rispettato con la consegna di certificati, diritti di emissione e/o di crediti.

Certificati di riduzione delle emissioni / diritti di emissione: i gestori con impegno di riduzione possono acquistare un numero limitato di certificati di riduzione delle emissioni e/o diritti di emissione e consegnarli per colmare il divario che non consente loro di raggiungere l'obiettivo. Questa possibilità è esclusa per i gestori che hanno richiesto il rilascio di attestati per le prestazioni supplementari secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sul CO₂ (v. punto 5).

Numero di certificati di riduzione delle emissioni computabile:

i gestori possono farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione certificati di riduzione nella misura del 4,5 per cento delle emissioni effettive dall'inizio del periodo d'impegno fino al 2021.

Numero di diritti di emissione computabile:

i gestori possono farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione diritti di emissione nella misura del 4,5 per cento delle emissioni effettive dall'inizio del 2022 al 2024.

Acquisto e consegna di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione:

- l'UFAM informa i gestori che possono farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione certificati di riduzione e/o diritti di emissione e stabilisce un termine per la consegna nel registro dello scambio di quote di emissioni;
- su richiesta, AEnEC e act forniscono consulenza ai gestori in merito all'acquisto e alla consegna di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione;
- per la consegna dei certificati e/o dei diritti di emissione nel registro dello scambio di quote di emissioni occorre indicare il nome del gestore interessato e il numero univoco della decisione;
- la consegna dei certificati di riduzione delle emissioni e/o dei diritti di emissione deve avvenire alla voce 10000 del registro dello scambio di quote di emissione.

Possono essere consegnati esclusivamente certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di qualità secondo l'allegato 2 dell'ordinanza sul CO₂ e che sono stati rilasciati applicando la procedura internazionale stabilita dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul clima, ossia certificati CER per i progetti legati al Clean Development Mechanism (CDM) e certificati ERU per i progetti realizzati nel quadro della Joint Implementation (JI).

Elenco dei progetti CDM e JI che soddisfano i requisiti di qualità dell'ordinanza sul CO₂: www.emissionsregistry.admin.ch → White list/Progetti

È possibile consegnare tutti i tipi di diritti di emissione (EUA, EUAA, CHU o CHUA).

Credito: se un gestore era già esentato dalla tassa sul CO₂ nel primo periodo d'impegno e aveva ricevuto nel 2014 crediti per i diritti di emissione rimasti inutilizzati nel periodo 2008–2012, può utilizzarli per colmare il divario che non consente di raggiungere l'obiettivo. Il computo dei crediti viene effettuato direttamente nella banca dati CORE dell'UFAM.

4 Impegno di riduzione non adempiuto poiché il computo di crediti e certificati / diritti di emissione non è sufficiente

La somma delle emissioni effettive di CO₂ degli anni del periodo d'impegno è superiore all'obiettivo convenuto anche dopo la consegna di certificati e/o diritti di emissione e crediti oppure gli effetti cumulati dei provvedimenti realizzati sono inferiori all'obiettivo di risparmio accumulato degli anni del periodo d'impegno. L'impegno di riduzione non può quindi essere rispettato.

Alla conclusione del periodo d'impegno, l'UFAM calcola il numero di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione computabili come pure l'importo della sanzione secondo l'articolo 32 della legge sul CO₂ e informa il gestore interessato:

- il gestore con impegno di riduzione consegna il numero consentito di certificati di riduzione delle emissioni, diritti di emissione e crediti. La consegna dei certificati di riduzione delle emissioni e/o dei diritti di emissione deve avvenire alla voce 10000 del registro dello scambio di quote di emissione (v. punto 3);
- per ogni tonnellata di CO₂ emessa in eccesso l'UFAM applica una sanzione di 125 franchi;
- per ogni tonnellata di CO₂ emessa in eccesso deve essere consegnato un diritto di emissione. La consegna deve avvenire alla voce 10001 del registro dello scambio di quote di emissione.

5 Impegno di riduzione non adempiuto poiché sono stati rilasciati attestati

La somma delle emissioni effettive di CO₂ negli anni dell'impegno di riduzione è superiore al percorso di riduzione. Poiché sono già stati emessi attestati, per colmare il divario che non consente di raggiungere l'obiettivo non possono essere consegnati certificati di riduzione delle emissioni o diritti di emissione.

Alla conclusione del periodo d'impegno, l'UFAM calcola l'importo della sanzione secondo l'articolo 32 della legge sul CO₂ e informa il gestore interessato:

- per ogni tonnellata di CO₂ emessa in eccesso l'UFAM applica una sanzione di 125 franchi;
- per ogni tonnellata di CO₂ emessa in eccesso deve essere consegnato un diritto di emissione. La consegna deve avvenire alla voce 10001 del registro dello scambio di quote di emissione.

Se gli attestati sono convertiti solo da crediti del primo periodo d'impegno, la limitazione non è valida e il gestore può utilizzare i certificati di riduzione delle emissioni e/o i diritti di emissione per colmare il divario che non consente di raggiungere l'obiettivo (v. punto 3).

Informazioni supplementari

Indicazioni più dettagliate:

la presente scheda informativa illustra il caso standard. Per indicazioni più dettagliate occorre considerare la comunicazione «CO₂-Abgabebefreiung ohne Emissionshandel / Verminderungsverpflichtung» (disponibile in tedesco e francese), nella quale è spiegata la prassi dell'UFAM quale autorità esecutiva nell'attuazione della legge e dell'ordinanza sul CO₂.

Contatto per domande: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch